

Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso per l'introduzione del giudizio di merito

a seguito di giudizio cautelare R.G. n. 3958/2023

RICORRENTE: Prof.ssa BELLA Antonella, nata a Messina il 13.04.1968 ed ivi residente in via Trapani Cpl. Città Nuova A1, codice fiscale: BLL NNL 68D53 F158A, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro-tempore, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore pro tempore, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati *ex lege*, con il Funzionario Dott.ssa A. Meliadó; resistenti

4) COZZUCOLI Teresa, con l'Avv. S. Spataro; controinteressata

nei confronti

di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2023-24 Scuola secondaria di II grado classe di concorso AD24 (tedesco) e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

FATTO

- Che, in data 18.07.2023, la ricorrente, depositava presso il Tribunale di Messina Sezione Lavoro il seguente ricorso cautelare:



"Tribunale di Messina – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

RICORRENTE: Prof.ssa BELLA Antonella, nata a Messina il 13.04.1968 ed ivi residente in via Trapani Cpl. Città Nuova A1, codice fiscale: BLL NNL 68D53 F158A, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro-tempore, ***2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA*** in persona del Direttore pro tempore, ***3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA*** in persona del Direttore pro-tempore: tutti domiciliati ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

nei confronti

di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2023-24 Scuola secondaria di II grado classe di concorso AD24 (tedesco) e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

FATTO

La ricorrente -- quale docente di Scuola Secondaria di II grado classe di concorso AD24 (tedesco) - - impugnava avanti al Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro (procedimento iscritto al n. R.G. 1951/2021, si allega ricorso Doc.1) la mobilità 2021-2022 lamentando, nonostante la precedenza personale prevista dall'art. 21 Legge 104/92 ed il punteggio posseduto di 155,00 punti, di aver



ottenuto il trasferimento presso l'I.S. "Impallomeni" di Milazzo, mentre la sede presso la Scuola "Archimede" di Messina (indicata per prima in ordine di preferenze) era stata assegnata d'ufficio alla docente Cozzucoli Teresa (con precedente titolarità presso l'ITSS "Pugliatti" di Taormina), nonostante la stessa potesse vantare un punteggio di 35,00 punti.

Con sentenza n. 744/2022 del 07.07.2022 (Doc.2), notificata il 13.07.2022 (Doc.3) - ad oggi passata in giudicato - il Giudice Dott. D'Agostino accertava che la docente Bella – avendo un punteggio superiore a quello della Cozzucoli – aveva diritto al trasferimento presso la Scuola "Archimede" di Messina, quale sede indicata per prima nell'ordine di preferenza (al posto della Cozzucoli) e conseguentemente disponeva "in via definitiva l'immediato trasferimento" provinciale della ricorrente nella scuola secondaria di II grado classe di concorso AD24 (tedesco) presso il Liceo Scientifico "Archimede", anche in soprannumero".

Successivamente con decreto del 15.07.2022 prot. n. 15399 (Doc.4), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina disponeva l'assegnazione in via definitiva anche in soprannumero della ricorrente presso il Liceo "Archimede" di Messina e ciò faceva con decorrenza dal 01.09.2022 e non, invece, con effetto immediato, così come indicato nel citato titolo esecutivo.

In data 19.04.2023 con decreto prot. n. 7124 (Doc.5), il Liceo Scientifico "Archimede" pubblicava la graduatoria interna definitiva di soprannumerarietà per l'anno scolastico 2022-2023 (Doc.6 pag. 4) dalla quale risulta che, per la classe di concorso AD24, sono presenti le docenti:

- Cozzucoli, totale punti 53;*
- Bella, totale punti 116, nei cui confronti è indicata una postilla (***), in quanto la stessa risulterebbe "neo trasferito /imm. Ruolo".*



*Con contestuale decreto del 19.04.2023 prot. n. 7132 (**Doc.7**) il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Archimede, avente ad oggetto l'individuazione del docente soprannumerario, individuava la ricorrente quale docente soprannumeraria per l'anno scolastico 2023-2024 sulla classe di concorso AD24 e conseguentemente invitava la stessa a presentare domanda di trasferimento in modalità cartacea che, nei termini previsti, veniva presentata (**Doc.8 e Doc.9**).*

*Nel contempo, con PEC del 20.04.2023 a firma anche del sottoscritto avvocato (**Doc.10**), veniva chiesto sia all'USP di Messina che al Dirigente p.t. del Liceo Archimede, ognuno secondo le proprie competenze, di annullare il suindicato provvedimento di individuazione del docente soprannumerario.*

Detta richiesta è motivata dal fatto che la ricorrente è stata erroneamente considerata perdente posto in quanto “neo traferita” (ovvero ultima arrivata! all'Archimede), in virtù del decreto dell'USP di Messina del 15.07.2022 (cfr. Doc.3) che disponeva il trasferimento non immediato, ma con decorrenza dal 01.09.2022.

*Ed infatti, come rilevato dal Dirigente del Liceo Archimede con nota del 21.04.2023 (**Doc.11**), lo stesso “con riguardo alle prescrizioni del suddetto decreto in ordine alla data di assegnazione a codesto istituto scolastico **non ha alcun potere derogatorio o modificatorio**”.*

*L'Ufficio Scolastico di Messina, invece, con nota del 28.04.2023 prot. n. 10012 (**Doc.12**) ribadiva di aver correttamente provveduto “all'assegnazione in via definitiva della docente presso il Liceo Scientifico Archimede di Messina in soprannumero, così come giudizialmente disposto” e che, in ogni caso, l'individuazione della posizione di soprannumerarietà era di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico.*



*Successivamente, con decreto del 24.05.2023 prot. n. 11785 dell'Usp di Messina (**Doc.13**), venivano pubblicati i trasferimenti ed i passaggi del personale docente della scuola secondaria di II grado (**Doc.14**) e, della disamina dello stesso file, la Prof.ssa Bella risulta trasferita d'UFFICIO con punti 116,00 presso il Liceo Scientifico "Sequenza" di Messina su cattedra esterna tra comuni diversi.*

*Nello specifico, dall'organico di diritto (si allega estratto **Doc.15**), pubblicato sempre sull'Atp di Messina con decreto prot. n. 10936 dell'12.05.2023 (**Doc.16**), presso il Liceo Sequenza risulta presente:*

n. 1 Cattedra Oraria Esterna (COE) e precisamente 8 ore che completa

con Messina 3 ore con Istituto Istruzione Superiore MEIS03700V ovvero Istituto Jaci e

con Santa Teresa Riva 7 ore con Istituto Superiore Caminiti MEIS03200Q.

*In realtà, le n. 7 ore di completamento con l'Istituto "Caminiti" di Santa Teresa Riva sarebbero presso la sede distaccata del Liceo Linguistico di Contrada Moscatello di Giardini Naxos (ME) (a seguito dell'accorpamento avvenuto nell'a.s. 2013/2014 – si allega estratto **Doc.17**).*

Ne deriva che a causa dell'errore commesso dall'Ufficio Scolastico di Messina che in modo illegittimo ed arbitrario ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. con decorrenza dal 01.09.2022 e non con effetto immediato (luglio 2022!), la docente Bella è stata considerata all'interno del Liceo Scientifico Archimede, per l'anno scolastico 2022-2023, dapprima, "nuova immessa" rispetto alla collega Cozzucoli e dopo soprannumeraria.

Ed, invece, se solo l'USP avesse dato correttamente esecuzione alla sentenza disponendo l'immediato trasferimento con decorrenza dal 13.07.2022 valevole, quindi, per l'anno scolastico 2021-2022, lo stesso anno scolastico in cui anche la Cozzucoli (proveniente dal "Pugliatti" di Taormina) risulta



trasferita all'Archimede, certamente perdente posto sarebbe risultata la Prof.ssa Cozzucoli avente un punteggio inferiore alla ricorrente e non la docente Bella.

In odine al **fumus boni iuris**, parte ricorrente richiama i motivi di diritto sopra esposti che meritano accoglimento.

Sotto il profilo il periculum in mora, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario (!!!), in quanto la Prof.ssa Bella ha necessità di evitare l'assegnazione alla docente Cozzucoli del posto (presso il Liceo Archimede) con consolidazione della situazione di fatto e, nel contempo, di garantire alla stessa la maturazione di una specifica anzianità di servizio nel detto Liceo Archimede al fine di godere, nell'ipotesi di ulteriori riduzioni di organico, di un maggiore punteggio.

A tal proposito, si precisa come sussiste il rischio concreto ed attuale di una riduzione di organico per la classe AD24 (tedesco); ed infatti, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, delle classi che si formeranno e del personale in organico, considerato che si tende a formare la cd "classe articolata" (dove metà degli alunni scelgono il tedesco e l'altra metà opta per lo spagnolo), quasi certamente nella scuola ove attualmente la ricorrente presta servizio (Archimede) non subentreranno nuove disponibilità in organico, con la conseguenza che la ricorrente difficilmente (anzi non riuscirà mai) a rientrare nella scuola di precedente titolarità.

A conferma di quanto sopra affermato, si rileva come l'Usp di Messina, anche per lo scorso anno scolastico 2022-2023, con nota del 25.05.2022 prot. n. 10988 (**Doc.18**), dopo le operazioni di mobilità



per l'a.s. 2022-23 del personale docente scuola secondaria di II grado, ha individuato tra le classi di concorso in esubero quella di lingua e cultura straniera Tedesco (classe AD24).

Infine, non può non rilevarsi la distanza chilometrica (circa 70 Km percorribili in un'ora, tenuto conto anche delle pessime condizioni del tratto di autostrada interessata) tra la sede invocata in domanda (Archimede di Messina) e quella di assegnazione (Giardini Naxos 7 ore) che determinerebbe un pendolarismo giornaliero della ricorrente idoneo ad arrecare alla stessa un disagio e, quindi, un danno economico, che ben potrebbe trovare ristoro per equivalente in un successivo procedimento di merito da instaurarsi.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto stante il perdurare del giudizio ordinario.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

***In via cautelare**, accertato il fumus boni juris riguardo alla domanda della ricorrente di annullare il provvedimento di esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot. n. 15339 del 15.07.2022 e conseguentemente tutti gli atti consequenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del Liceo Archimede di Messina, nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il 24.05.2023 prot.n. 11724, emessi tutti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, disponendo che la docente Bella continui a svolgere il proprio servizio presso il Liceo Scientifico Archimede di Messina, nonché il periculum in mora, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di annullare il provvedimento di esecuzione della*



sentenza n. 744/2022 prot. n. 15339 del 15.07.2022 e conseguentemente tutti gli atti conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del Liceo Archimede di Messina, nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il 24.05.2023 prot. n. 11724, emessi tutti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, disponendo che la docente Bella continui a svolgere il proprio servizio presso il Liceo Scientifico Archimede di Messina;

Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva;

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 19.

Dichiarazione fiscale: *Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (Doc. 19).*

Pace del Mela, lì 18 Luglio 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.***

La Prof.ssa Bella Antonella, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE



Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Bella ad ottenere il trasferimento provinciale nella scuola secondaria di II grado classe di concorso AD24 (tedesco) presso il Liceo “Archimede” di Messina.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale per l'a.s. 2023-24 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado classe AD24 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;*
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;*
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;*
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.*

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore



CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- *Pe quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;*
- *Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.*

Pace del Mela, lì 18 luglio 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò"

- Che il procedimento cautelare veniva iscritto al n. R.G. 3958/2023 e fissata udienza al 23.08.2023, nel corso della quale si costituiva la controinteressata Cozzucoli Teresa ed il Giudice rinviata al 19.10.2023 per la decisione.

- che, con ordinanza di accoglimento n. 35/2023 dell'08.11.2023 (**Doc.1**), il Giudice Dott.ssa Rando disponeva quanto segue: " 1) *accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto della ricorrente a svolgere il proprio servizio presso il Liceo Scientifico Archimede di Messina;* 2) *condanna l'amministrazione a compiere gli atti consequenziali al riconoscimento del diritto*".

- che interesse della ricorrente promuovere giudizio di merito;

Tutto ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a svolgere il proprio servizio presso il Liceo Scientifico Archimede di Messina, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di



esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot. n. 15339 del 15.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e conseguentemente di tutti gli atti conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del Liceo Archimede di Messina, nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il 24.05.2023 prot.n. 11724 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

2) conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot. n. 15339 del 15.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e conseguentemente tutti gli atti conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del Liceo Archimede di Messina, nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il 24.05.2023 prot. n. 11724 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, a compiere tutti gli atti conseguenziali necessari affinché la docente Bella continui a svolgere il proprio servizio presso il Liceo Scientifico Archimede di Messina;

3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva;

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 2.

Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 2**).

Pace del Mela, lì 18 Novembre 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La Prof.ssa Bella Antonella, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Bella ad ottenere il trasferimento provinciale nella scuola secondaria di II grado classe di concorso AD24 (tedesco) presso il Liceo "Archimede" di Messina.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale per l'a.s. 2023-24 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado classe AD24 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it,



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- Pe quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, li 18 novembre 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò

